



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;*
- VISTI i decreti del Ministero dell'università e della ricerca, di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'a.a. 2024/2025;
- CONSIDERATO che per alcuni Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale non si è ancora conclusa la relativa fase di istruttoria, e, pertanto, i posti definiti con il presente decreto sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento;
- VISTA la nota del 27 giugno 2024, prot. n. 12256, con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, del 31 luglio 2024, prot. n. 1116, recante: *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2024/2025»;*
- VISTO l'art. 18, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue: *“Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;*
- NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2024/2025;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie, per l'anno accademico 2024/2025, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante: *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2024/2025 dei laureati*



Al Ministro dell' università e della ricerca

magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art. 6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunta al repertorio atti n. 130/ CSR dell'11 luglio 2024, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2024/2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- TENUTO CONTO delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 16 luglio 2024, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie, per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2024/2025, di cui alla comunicazione del Ministero della difesa M_D A0D32CC REG2024 0094618 22-04-2024;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2024/2025 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d. lgs 25 luglio 1998, n. 286, è determinato a livello nazionale, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e i posti sono ripartiti secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Al Ministro dell' università e della ricerca

2. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
3. L'assegnazione dei posti definiti per gli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
5. All'esito delle procedure di cui al comma 4 del presente articolo e in caso di esaurimento delle graduatorie, gli eventuali posti vacanti relativi ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento delle prove di selezione, in accordo alle preferenze espresse dai candidati, saranno messi a disposizione degli atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato le prove per l'accesso ai corsi di laurea di cui al D.M. del 31 luglio 2024, prot. n. 1116, per l'anno accademico 2024/2025, in altre sedi universitarie ed ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili.
6. La procedura di recupero dei suddetti posti vacanti è interamente disciplinata dal citato D.M. del 31 luglio 2024, n. 1116, al quale, a questo riguardo, si fa integrale rinvio.
7. Con nota operativa potranno essere fornite agli atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali procedere alle operazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal D.M. del 31 luglio 2024, prot. n. 1116, citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegata al presente decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2024/2025 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.
3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non è consentita l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.



Al Ministro dell'università e della ricerca

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini